



COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Premessa:

Fermo restando quanto stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 12.5.2005 ad oggetto "Criteri per il funzionamento delle commissioni permanenti e di studio" il presente regolamento disciplina, secondo quanto previsto dagli articoli 33 e 34 dello statuto comunale vigente, le nomine, il numero, le materie di competenza, il funzionamento e la composizione delle commissioni comunali.

CAPO I

COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 1 – Costituzione, composizione e competenza

1. Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce le Commissioni Consultive Permanenti, stabilendone la composizione numerica e i compiti; con separato atto provvede alla nomina dei componenti. Inoltre annualmente ed entro i termini dell'art. 96 del D.L.gs 267/00 esso individua le commissioni ritenute indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali del Comune.

2. Dette Commissioni sono composte in modo da assicurare la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

3. I membri delle Commissioni sono nominati dal Consiglio Comunale con votazione segreta.

4. Possono partecipare ai lavori delle Commissioni il Sindaco e tutti gli Assessori comunali, con diritto di voto qualora siano presidenti.

5. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente di una Commissione, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio capogruppo, un altro componente ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

6. Ciascuna commissione sarà competente sulle materie indicate dal consiglio comunale nella sua fase istitutiva, all'inizio di ogni tornata amministrativa.

Art. 2 – Presidente

1. Con la deliberazione di cui all'art. 1 c. 1 viene individuato il presidente della Commissione.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno. Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrino nelle competenze della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di rifiuto, il proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

Art. 3 – Convocazione della Commissione

1. La convocazione della Commissione è effettuata dal Presidente. Un terzo dei componenti la Commissione può chiedere la convocazione della stessa con richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, indirizzata al Presidente, il quale, accertata la competenza della Commissione, provvede alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. La convocazione di cui al comma precedente, è disposta con avviso scritto inviato ai componenti la Commissione nel loro domicilio, almeno cinque giorni prima di quello dell'adunanza, tranne nel caso in cui sia già stata fissata nella seduta precedente.

3. L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si terrà la riunione e dell'ordine del giorno da trattare; sarà competenza del presidente stabilire se la seduta sarà aperta al pubblico, indicandolo nell'avviso di convocazione.

4. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, al Sindaco, agli assessori comunali **e ai consiglieri delegati**.

Art. 4 – Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida con la presenza della maggioranza dei componenti effettivi in carica.
2. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche ed, in tal caso, ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione.
3. Le sedute devono essere segrete quando le Commissioni vengono chiamate ad esercitare una facoltà di apprezzamento e di valutazione del comportamento e della moralità di persone, gruppi e imprese o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave danno agli interessi del Comune.
4. Le Commissioni consiliari hanno inoltre facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Segretario Comunale, nonché, previa comunicazione al Segretario Comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune e di esperti.
5. Gli organi ed uffici del Comune, degli enti, delle aziende e delle strutture da esso dipendenti sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per soddisfare la richiesta delle commissioni consiliari, ad esibire loro gli atti ed i documenti in possesso del comune, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione.

Art. 5 – Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Relativamente alle materie di loro competenza, le Commissioni provvedono all'esame e alla valutazione preliminare degli affari di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria, all'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti e, più in generale, su tutte le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale.
3. Relativamente alle materie di loro competenza, su iniziativa del Presidente, possono essere sottoposte all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazione consiliare sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi o dal Segretario comunale, di cui all'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria .
4. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di loro competenza, possono presentare proposte di deliberazioni al Sindaco, il quale le trasmette alla Giunta per conoscenza, al Segretario Comunale e ai Responsabili dei Servizi per l'istruttoria e per i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000.
5. Quando l'istruttoria si conclude con esito favorevole, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno di una adunanza ordinaria del Consiglio Comunale. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e i pareri sono anche in parte contrari, il Sindaco restituisce la proposta alla Commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 6 – Rapporti delle Commissioni con il Consiglio Comunale e la Giunta

1. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 nel più breve tempo e riferiscono al Consiglio con propria relazione.
2. Le relazioni di cui al comma precedente sono inviate al Sindaco e da questi illustrate al Consiglio Comunale. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il Presidente della Commissione.
3. Il Sindaco e gli Assessori comunali possono inviare alla Commissione competente progetti di delibere e quant'altro si ritenga necessario per l'espletamento dei lavori.
4. Il parere delle Commissioni sui progetti di deliberazione di cui sopra è facoltativo.

Art. 7 – Segreteria delle Commissioni

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte di norma da un dipendente comunale designato dal Sindaco o da un componente della Commissione designato dal Presidente.
2. Il Segretario, anche avvalendosi degli uffici comunali, provvede al tempestivo invio degli avvisi di convocazione e alla predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione. Il verbale della seduta, da stendersi in apposito registro delle riunioni, sarà redatto in forma sintetica, al termine di ogni seduta e sarà sottoscritto dal segretario, dal presidente, da un componente di maggioranza e da uno di minoranza; esso dovrà contenere gli argomenti trattati e i pareri espressi.
3. La fotocopia del verbale della seduta della Commissione è trasmessa, nel più breve tempo possibile, al Sindaco per eventuali decisioni da intraprendere successivamente.

CAPO II

COMMISSIONI TEMPORANEE DI STUDIO E DI INDAGINE

Art. 8 – Commissioni temporanee o speciali

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 34 c. 2 dello statuto comunale, il Consiglio può istituire Commissioni temporanee per affari particolari, indicando un termine entro il quale la Commissione deve portare a compimento il suo incarico con presentazione di una relazione al Consiglio, il quale approva o respinge con deliberazione motivata.
2. La Commissione temporanea è sciolta in via automatica una volta scaduto il termine, salvo che il Consiglio deliberi di prorogarla o, se il termine è già scaduto, di rinnovare l'incarico.
3. Gli elaborati conclusivi delle Commissioni temporanee vengono allegati agli atti amministrativi cui si riferiscono e consegnati al Sindaco.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di Commissioni permanenti relativamente alle modalità di convocazione e funzionamento.

Art. 9 – Commissioni di indagine

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, sul funzionamento dei servizi erogati, sull'azione di programmi, progetti ed interventi, sulla gestione di aziende, istituzioni, enti ed altri organismi dipendenti dal Comune.
2. Ogni Commissione di indagine è composta da quattro consiglieri, due designati dalla maggioranza e due designati dalle minoranze consiliari, oltre al Sindaco o suo delegato.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulle commissioni consiliari permanenti per quanto riguarda le modalità di convocazione e di funzionamento.
3. Le Commissioni di indagine possono accedere agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno facoltà di interpellare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo.
4. Le conclusioni della Commissione sono inserite all'ordine del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito. Il Consiglio approva o respinge con deliberazione motivata.
5. Gli elaborati conclusivi delle Commissioni di indagine vengono allegati agli atti amministrativi cui si riferiscono e consegnati al Sindaco.

Art. 10 – Commissioni di studio

1. Il Consiglio può istituire Commissioni temporanee di studio con la partecipazione di esperti esterni, per particolare problematiche inerente le funzioni amministrative del Comune. In merito si applicano le disposizioni del precedente art 8.

=====

INDICE

CAPO I - COMMISSIONI CONSULTIVE PERMANENTI

Art. 1 – Costituzione, composizione e competenza

Art. 2 – Presidente

Art. 3 – Convocazione della Commissione

Art. 4 – Funzionamento delle Commissioni

Art. 5 – Funzioni delle Commissioni

Art. 6 – Rapporti delle Commissioni con il Consiglio Comunale e la Giunta

Art. 7 – Segreteria delle Commissioni

CAPO II - COMMISSIONI TEMPORANEE DI STUDIO E DI INDAGINE

Art. 8 – Commissioni temporanee o speciali

Art. 9 – Commissioni di indagine

Art. 10 – Commissioni di studio

COMUNE DI DUE CARRARE

Provincia di Padova

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 28.12.2006

Pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni dal 22.01.2007 al 06.02.2007

Divenuta esecutiva in data 01.02.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Peraro Dr.ssa Paola

E' entrato in vigore il 07.02.2007

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Peraro Dr.ssa Paola

